

# PROGETTO DI CODICE INTERNAZIONALE DI DIRITTO D'AUTORE

[testo in Italiano: Maggio 2004]

## **Titolo I: Disposizioni Generali**

Articolo 1:	Principi generali
Articolo 2:	Base della protezione
Articolo 3:	Struttura della protezione
Articolo 4:	Terminologia ed interpretazione
Articolo 5:	Beneficiari della protezione
Articolo 6:	Oggetto della protezione
Articolo 7:	Criteri di protezione
Articolo 8:	Diritti morali
Articolo 9:	Diritti economici
Articolo 10:	Limitazioni ed eccezioni
Articolo 11:	Durata della protezione
Articolo 12:	Esercizio dei diritti
Articolo 13:	Violazione
Articolo 14:	Rimedi, sanzioni ed applicazione

[Disposizioni aggiuntive: Articoli 15-19]

## **Titolo II: Disposizioni Giudiziali**

Articolo 20:	Il Tribunale Internazionale di Diritto d'Autore
Articolo 21:	L'Ufficio del Tribunale
Articolo 22:	Azioni giudiziali innanzi al Tribunale

[Disposizioni aggiuntive: Articoli 23-29]

## **Titolo III: Disposizioni Amministrative e Finali**

Articolo 30:	Il Consiglio Amministrativo
Articolo 31:	Il Dipartimento Amministrativo
Articolo 32:	Eleggibilità
Articolo 33:	Entrata in vigore del Codice
Articolo 34:	Recesso dal Codice
Articolo 35:	Lingue del Codice

[Disposizioni aggiuntive: Articoli 36-40]

Allegato: Regole Procedurali

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1

#### PRINCIPI GENERALI

1. Ogni essere umano che crea un'opera di ingegno ha, nei confronti di tale opera, un *diritto di creatore*, che comprende la protezione dei suoi interessi personali ed economici e protegge tutti gli usi dell'opera.
2. Le persone che presentano al pubblico le opere dei creatori hanno dei *diritti connessi*, che comprendono la protezione dei loro rispettivi interessi e proteggono tutti gli usi dei risultati delle loro rispettive attività.
3. Le persone responsabili per determinati contributi riguardo specifiche categorie di produzione hanno un *diritto classificato separatamente*.
4. Il diritto di creatore, i diritti connessi e i diritti classificati separatamente sono riconosciuti e applicati in conformità alle previsioni di questo Codice.

### ARTICOLO 2

#### FONDAMENTO DELLA PROTEZIONE

1. Il fondamento della protezione del diritto di creatore è il riconoscimento della creazione intellettuale propria dell'individuo.
2. Il fondamento della protezione dei diritti connessi è il riconoscimento della realizzazione dell'esecuzione o della perizia professionale o organizzativa.
3. Il fondamento della protezione dei diritti classificati separatamente è il riconoscimento dell'investimento di risorse o attrezzature specializzate nella realizzazione di una particolare produzione.

### ARTICOLO 3

#### STRUTTURA DELLA PROTEZIONE

1. La protezione in forza di questo Codice è garantita senza tener conto di nessun criterio riguardo la nazionalità, la località, il luogo della fissazione e quello di pubblicazione.
2. La protezione in forza di questo Codice si estende ad ogni luogo, terrestre o extra-terrestre.
3. La protezione in forza di questo Codice è garantita all'iniziale titolare dei diritti ed ai suoi successori in titolo. In caso di opere pubblicate anonime o pseudonime, si presume che l'editore sia autorizzato ad esercitare il diritto di creatore, e qualora tali opere non siano state pubblicate, tale diritto è esercitato in un Paese del Codice secondo il diritto nazionale.

**ARTICOLO 4****TERMINOLOGIA ED INTERPRETAZIONE**

1.

I seguenti termini hanno il significato rispettivamente loro ascritto:

- (a) *Paese del Codice*: un Paese che è vincolato da questo Codice;
- (b) *corte locale*: la corte che, nel Paese del Codice, ha giurisdizione nelle cause concernenti i diritti riconosciuti da questo Codice;
- (c) *società riconosciuta*: una società riconosciuta dal Paese del Codice come legittima rappresentante dei titolari dei diritti;
- (d) *il Tribunale*: il Tribunale Internazionale del Diritto d'Autore istituito da questo Codice;
- (e) *opere*: produzioni creative, incluse le opere letterarie, drammatiche, musicali e artistiche, le opere audiovisive, i programmi per elaboratore e le collezioni di opere, dati e altri materiali, incluse le banche dati elettroniche;
- (f) *artisti*: interpreti o esecutori inclusi attori, cantanti, musicisti, ballerini, artisti di varietà e folkloristici;
- (g) *registrazione*: una materiale fissazione di suoni o immagini in movimento;
- (h) *registrazione del suono*: l'iniziale registrazione dei suoni;
- (i) *fonogramma*: una registrazione di suoni, che include l'iniziale registrazione dei suoni, ma non include una registrazione incorporata in un cinegramma;
- (j) *produttore fonografico*: la persona responsabile dell'iniziale registrazione dei suoni;
- (k) *registrazione di immagini in movimento*: l'iniziale registrazione di immagini in movimento, inclusi i suoni di accompagnamento;
- (l) *cinegramma*: una registrazione di immagini in movimento, con o senza suoni di accompagnamento, inclusa la registrazione iniziale;
- (m) *produttore del cinegramma*: la persona responsabile per la registrazione delle immagini in movimento;
- (n) *topografia di semi-conduttori*: lo schema planimetrico di un circuito integrato;

- (o) *costitutore della topografia di semi-conduttori*: la persona che crea lo schema planimetrico di un circuito integrato;
- (p) *banca dati*: una collezione di lavori indipendenti, dati o altri materiali, organizzata in modo sistematico o metodico ed individualmente accessibile elettronicamente o in altro modo;
- (q) *costitutore della banca dati*: la persona che effettua un investimento sostanziale nell'ottenere, verificare o presentare i contenuti della banca dati;
- (r) *specifiche categorie di produzione*: topografie di semi-conduttori e banche dati;
- (s) *riproduzione*: una contenuta serie di segni rappresentativi, segnali, suoni o immagini che permettono ad un'opera o altro oggetto tutelato di essere direttamente o indirettamente percettibile o trasmissibile da un essere umano o da un dispositivo;
- (t) *rappresentazione*: una rappresentazione di segni rappresentativi, segnali, suoni o immagini che permettono ad un'opera o altro oggetto tutelato di essere direttamente o indirettamente percettibile o trasmissibile da un essere umano o da un dispositivo;
- (u) *telediffusione*: include ogni forma di trasmissione radiofonica o elettronica;
- (v) *diritto esclusivo*: include il diritto di autorizzare o proibire l'esecuzione di un atto rispettivo, e ingloba, in relazione a tale diritto, il diritto di partecipare a qualsiasi beneficio scaturisca dallo sfruttamento del rispettivo oggetto tutelato;
- (w) *edizione inaugurale*: un'edizione costituita dalla prima pubblicazione legittima di un lavoro non pubblicato, successiva all'estinzione del diritto del creatore sull'opera.

2. La terminologia usata per descrivere i diritti sanciti da questo Codice può essere determinata dalla legislazione locale e può includere "copyright" o "diritto d'autore" per descrivere il diritto di creatore, "diritti collegati" per descrivere i "diritti connessi", e "diritto *sui generis*" per descrivere i "diritti classificati separatamente".

## **ARTICOLO 5**

### **BENEFICIARI DELLA PROTEZIONE**

1. I creatori di opere sono i beneficiari del diritto di creatore in forza di questo Codice.

2. I beneficiari dei diritti connessi in forza di questo Codice sono:
- (a) gli artisti
  - (b) i produttori di fonogrammi
  - (c) i produttori di cinegrammi
  - (d) gli organismi di radiodiffusione
  - (e) i distributori via cavo
  - (f) gli editori di edizioni inaugurali
3. I beneficiari dei diritti classificati separatamente in forza di questo Codice sono:
- (a) i costitutori di topografie di semi-conduttori
  - (b) i costitutori di banche dati

#### **ARTICOLO 6**

##### **OGGETTO DELLA PROTEZIONE**

1. Opere, rappresentazioni, registrazioni di suoni, registrazioni di immagini in movimento, trasmissioni radiofoniche, programmi via cavo, edizioni inaugurali, topografie di semi-conduttori e banche dati che soddisfano i criteri rilevanti sono oggetti protetti in forza di questo Codice.

#### **ARTICOLO 7**

##### **CRITERI DI PROTEZIONE**

1. Ogni opera risultante da una creazione intellettuale propria dell'individuo è protetta in forza di questo Codice.
2. Ogni altro oggetto del diritto menzionato dall'articolo 6 è protetto in forza di questo Codice a meno che non sia una mera copia o duplicato di un altro oggetto del diritto appartenente alla stessa classe.

#### **ARTICOLO 8**

##### **DIRITTI MORALI**

1. I creatori hanno il diritto di esigere di essere identificati come creatori delle loro opere e di opporsi ad ogni distorsione, mutilazione, modificazione o altra azione derogatoria in relazione alle proprie opere che possa pregiudicare il loro onore o reputazione.

2. Gli artisti hanno il diritto di esigere di essere identificati come gli interpreti o esecutori delle loro rappresentazioni, eccetto ove l'omissione è dettata dal tipo di rappresentazione, e di opporsi ad ogni distorsione, mutilazione o altra modificazione delle proprie rappresentazioni che possa pregiudicare il loro onore o reputazione.

## **ARTICOLO 9**

### **DIRITTI ECONOMICI**

1. I beneficiari del diritto di creatore e dei diritti connessi hanno, nel rispetto del diritto da loro posseduto, il diritto esclusivo di utilizzare l'oggetto del diritto in ogni modo, inclusa la riproduzione, l'adattamento, e il rendere l'oggetto o qualsiasi sua rappresentazione disponibile al pubblico in forma tangibile o intangibile con ogni mezzo inclusa la telediffusione o altro modo.
2. I beneficiari dei diritti dei costitutori di topografie di semi-conduttori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione, l'importazione, la vendita o altra forma di distribuzione commerciale delle loro topografie, o di articoli contenenti tali topografie.
3. I beneficiari dei diritti dei costitutori di banche dati hanno il diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione o riutilizzo dei contenuti delle loro banche dati.

## **ARTICOLO 10**

### **LIMITAZIONI ED ECCEZIONI**

1. Nessuna limitazione o eccezione ai diritti presentati da questo Codice è qui prevista, ma le limitazioni ed eccezioni previste dalla legislazione nazionale di un Paese del Codice saranno limitate a casi specifici, che non siano in conflitto con il normale sfruttamento del materiale coinvolto e non pregiudichino irragionevolmente i legittimi interessi del titolare del diritto.

## **ARTICOLO 11**

### **DURATA DELLA PROTEZIONE**

1. I termini generali per la durata della protezione dei diritti accordati da questo Codice sono i seguenti:
  - (a) diritto di creatore: 70 anni dalla morte del creatore, salvo nei seguenti casi:
    - (i) opere create congiuntamente: 70 anni dalla morte dell'ultimo creatore sopravvissuto;
    - (ii) opere anonime o pseudonime: fino a 70 anni dall'anno in cui è ragionevole assumere che l'opera sia stata creata e se resa disponibile al pubblico in quel periodo, 70 anni dall'anno in cui l'opera è stata resa disponibile;

- (b) diritti degli artisti: 70 anni dalla rappresentazione, e nel caso la registrazione sia pubblicata durante tale periodo, 70 anni dalla pubblicazione;
- (c) diritti dei produttori di fonogrammi: 70 anni dalla realizzazione della registrazione del suono, e nel caso la registrazione sia pubblicata in tale periodo, 70 anni da tale pubblicazione;
- (d) diritti dei produttori di cinegrammi: 70 anni dalla realizzazione della registrazione delle immagini in movimento, e nel caso la registrazione sia pubblicata in tale periodo, 70 anni da tale pubblicazione;
- (e) diritti dei produttori di programmi per la radiodiffusione: 70 anni dalla prima trasmissione radiofonica;
- (f) diritti dei distributori via cavo: 70 anni dalla prima trasmissione del programma via cavo;
- (g) diritti degli editori delle edizioni inaugurali: 25 anni dalla prima pubblicazione dell'edizione innaugurale;
- (h) diritti dei costitutori di topografie di semi-conduttori: 15 anni dalla prima fissazione o codificazione della topografia, e nel caso la topografia sia sfruttata economicamente in tale periodo, 15 anni dallo sfruttamento;
- (i) diritti dei costitutori di banche dati: 15 anni dalla costituzione della banca dati, e nel caso la banca dati venga resa disponibile al pubblico in tale periodo, 15 anni dalla resa disponibilità.

- 2. La durata è calcolata dal 1° gennaio dell'anno successivo al verificarsi dell'evento in questione.

## **ARTICOLO 12**

### **ESERCIZIO DEI DIRITTI**

- 1. Nelle azioni giudiziali innanzi al Tribunale, i contratti aventi ad oggetto la garanzia o l'esercizio dei diritti devono essere interpretati ed applicati nel modo in cui il Tribunale ritiene appropriato alle circostanze del caso.

## **ARTICOLO 13**

### **VIOLAZIONE**

- 1. L'utilizzo non autorizzato di un oggetto del diritto tutelato o di una sua parte sostanziale costituisce violazione del diritto accordato da questo Codice.
- 2. L'utilizzo consiste nel fare e nel partecipare all'atto.

**ARTICOLO 14 RIMEDI, SANZIONI ED APPLICAZIONE**

1. I rimedi civili sono resi disponibili tramite azione promossa in forza di questo Codice in conformità con le previsioni da esso contenute.
2. I procedimenti penali non sono di competenza del Tribunale, ma possono costituire oggetto di raccomandazione del Tribunale alle autorità competenti.
3. L'esecuzione delle ordinanze del Tribunale nei Paesi del Codice è effettuata tramite ordinanze confermate delle rispettive corti locali in armonia con le previsioni dell'Articolo 22.
4. I Paesi del Codice sono tenuti a mantenere nei loro rispettivi territori le facilitazioni per sostenere le azioni giudiziali innanzi al Tribunale e per applicare le ordinanze confermate del Tribunale. In questo caso, inoltre, devono assicurare che tutte le persone che provvedono servizi di telediffusione che forniscono al pubblico oggetti tutelati protetti da questo Codice, notifichino, a pena di sanzione per inadempimento, i propri dettagli di servizio alle autorità dei rispettivi Paesi, come previsto dalle Regole Procedurali.

**[DISPOSIZIONI ADDIZIONALI: ARTICOLI 15-19]**

**TITOLO II: DISPOSIZIONI GIUDIZIALI**

**ARTICOLO 20 IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO D'AUTORE**

1. Il Tribunale Internazionale del Diritto d'Autore in tal modo istituito è composto da Giudici ("Giudici del Tribunale") nominati dai Paesi del Codice. Ciascun Paese del Codice deve nominare quattro Giudici.
2. Il Tribunale ha la competenza di ascoltare e determinare le azioni giudiziali ad esso presentate nel rispetto di questo Codice.

**ARTICOLO 21 L'UFFICIO DEL TRIBUNALE**

1. Le funzioni amministrative del Tribunale sono esercitate dall'Ufficio del Tribunale come stabilito da questo Codice in conformità con le regole adottate dal Tribunale.
2. I membri dell'Ufficio del Tribunale sono nominati dal Tribunale.
3. Le mansioni dell'Ufficio del Tribunale sono:

- (a) assistere il Tribunale negli aspetti amministrativi delle sue funzioni;
- (b) mantenere il sito internet del Tribunale;
- (c) rendere disponibile sul sito internet del Tribunale tutti i documenti rilevanti relativi alle azioni giudiziali innanzi al Tribunale;
- (d) processare tutta la documentazione depositata presso l'Ufficio relativa alle azioni giudiziali, inviandola ai Giudici del Tribunale e ad altre persone come stabilito dalle Regole Procedurali;
- (e) mantenere tutti gli archivi necessari relativi alle azioni giudiziali innanzi al Tribunale;
- (f) svolgere tutte le altre mansioni richieste dal Tribunale.

## **ARTICOLO 22**

### **AZIONI GIUDIZIALI INNANZI AL TRIBUNALE**

1. Le azioni giudiziali per violazioni attuali o minacciate dei diritti sanciti da questo Codice sono promosse attraverso le Regole Procedurali, come stabilito dall'Allegato a questo Codice e dal Tribunale. Le azioni giudiziali devono essere promosse entro tre anni dalla fine dell'anno in cui l'atto cui si fa riferimento ha avuto luogo.
2. Le azioni giudiziali innanzi al Tribunale vanno promosse innanzi ad un singolo Giudice del Tribunale. L'appello contro una decisione del Giudice del Tribunale è di competenza della Divisione di Appello del Tribunale, in conformità alle Regole Procedurali.
3. Le decisioni del Tribunale devono essere basate su questo Codice ed il Tribunale deve, nel decidere, tenere conto delle leggi del Paese del Codice in questione. Ove il Tribunale consideri che l'azione giudiziale debba essere trasferita ad una corte locale, emana l'ordinanza appropriata.
4. (a) In ogni azione giudiziale innanzi al Tribunale si presume che:
  - (i) i produttori di fonogrammi e di cinegrammi, sia per i propri diritti che in rappresentanza dei rispettivi titolari, hanno il diritto di esercitare i diritti economici nelle rispettive produzioni e nelle opere costituite da tali produzioni;

- (ii) i datori di lavoro, sia per i propri diritti che in rappresentanza dei rispettivi titolari, hanno il diritto di esercitare i diritti economici negli oggetti del diritto tutelati creati o prodotti dai loro dipendenti nell'esercizio delle proprie mansioni;
    - (iii) le società riconosciute hanno il diritto di rappresentare i loro membri.
  - (b) Ciascuna parte in causa può contestare le presunzioni contenute nel comma (a), e in questo caso il Tribunale deve agire in modo appropriato.
- 5.
- (a) In ogni azione giudiziale promossa in forza di questo Codice, il Tribunale ha il potere:
    - (i) di intimare il convenuto a fare o interrompere certe azioni;
    - (ii) di ordinare il sequestro, la distruzione o la disposizione del materiale lesivo e di altro materiale associato;
    - (iii) di ordinare il pagamento dei danni;
    - (iv) di ordinare il pagamento di indennità;
    - (v) di ordinare il pagamento dei costi e garantirli;
    - (vi) di emettere qualsiasi altra ordinanza il Tribunale reputi opportuna nelle circostanze di specie.
  - (b) Per essere effettive in un Paese del Codice, le ordinanze del Tribunale devono, come previsto delle Regole Procedurali, essere confermate dalla corte locale del Paese del Codice nel quale l'ordinanza deve essere eseguita; tale ratifica è ottenibile ad istanza di parte richiedente. Nel procedimento per tale ratifica, il convenuto può promuovere istanza per l'annullamento o la modifica dell'applicazione nel Paese del Codice sulla base di errori nell'ordinanza, o di limitazioni ed eccezioni previste dal Paese del Codice nel quale l'ordinanza deve essere applicata, e la corte locale può in conformita' limitare l'esecuzione dell'ordinanza in tutto o in parte. L'onere di provare che l'ordinanza deve essere annullata è a carico del convenuto.
  - (c) Ogni diritto o difesa previsto da un Paese del Codice può essere richiesto in tale Paese in conformita' alle legge nazionale, e può essere riconosciuto e applicato dalla rispettiva corte locale.

6. Ove il Tribunale riconosca che il convenuto ha commesso una violazione, può, nei suoi confronti, raccomandare all'autorità competente l'inizio di un procedimento penale.
7. Niente in un ordinanza del Tribunale vieta alla rispettiva corte locale di garantire rimedi o applicare procedure criminali o sanzioni applicabili in base alla legge locale.

**[DISPOSIZIONI ADDIZIONALI: ARTICOLI 23-29]**

**TITOLO III: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINALI**

**ARTICOLO 30**

**IL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO**

1. Il Consiglio Amministrativo qui istituito si occupa di tutto ciò che concerne il mantenimento, lo sviluppo e l'applicazione del Codice.
2. Ogni Paese del Codice è rappresentato nel Consiglio da un delegato, che può essere assistito da delegati alterni, consiglieri ed esperti.
3. Ogni membro del Consiglio ha un voto.
4. Il Consiglio stabilisce le regole di procedura, incluse quelle relative alla convocazione, quorum e maggioranze qualificanti per le diverse decisioni; in ogni modo, le decisioni sulla revisione del Codice devono richiedere una maggioranza di tre quarti dei voti pronunciati.

**ARTICOLO 31**

**IL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Il Consiglio Amministrativo delega il Dipartimento Amministrativo per svolgere le mansioni amministrative riguardanti il Codice che non sono di competenza dell'Ufficio del Tribunale.

**ARTICOLO 32**

**ELEGGIBILITA'**

1. Ogni Paese membro delle Nazioni Unite che accetta di essere vincolato a questo Codice viene riconosciuto come Paese del Codice ed è eleggibile ad essere membro del Consiglio Amministrativo.

**ARTICOLO 33**

**ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE**

1. Il presente Codice entrerà in vigore quando sei Paesi eleggibili accetteranno di vincolarsi ad esso.

**ARTICOLO 34**

**RECESSO DAL CODICE**

1. Un Paese del Codice può, tramite dichiarazione scritta al Presidente del Consiglio Amministrativo, dare notizia che, da una data stabilita non anteriore ad un anno dalla data della notizia, non sarà più vincolato al Codice, e tale dichiarazione diventa effettiva dalla data così stabilita.

**ARTICOLO 35**

**LINGUE DEL CODICE**

1. Il presente Codice è qui stabilito con testo in Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano e [...], ognuno dei quali ugualmente autentico. Il Consiglio Amministrativo può approvare testi in altre lingue come autentici.

**[DISPOSIZIONI ADDIZIONALI: ARTICOLI 36-40]**

-----

**ALLEGATO**

**REGOLE PROCEDURALI**

1. Le domande e le difese nelle azioni giudiziali in forza di questo Codice e tutti gli altri documenti presentati riguardo tali azioni devono, previa ordinanza del tribunale, essere schedati nel sito internet del Tribunale nelle forme rese disponibili dal sito per questi scopi.
2. Le parti devono apparire innanzi al Tribunale in persona o tramite rappresentanti legali, e questa comparsa deve essere effettuata nelle forme e modi approvati dal Tribunale.
3. I Procedimenti di Prima Istanza si tengono innanzi ad un Giudice nominato dal Tribunale. Gli Appelli alle decisioni di Prima Istanza devono essere proposti innanzi ai Giudici di Appello nominati dal Tribunale.
4. Il Tribunale deve comunicare la sua decisione in ogni azione promossa alle parti in giudizio. Il Tribunale deve, su istanza presentata secondo le regole, comunicare la propria decisione alla corte locale rilevante, e può inoltre comunicare tali decisioni ad altri destinatari che ritiene opportuni.

5. I dettagli di servizio a cui si fa riferimento nell'Articolo 14 (4) del Codice devono includere il nome, indirizzo postale, numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del fornitore di servizi, insieme agli altri dati previsti da queste Regole.

---

Testo Originale © J.A.L. Sterling 2001  
Traduzione in Italiano (approvata dall'autore) © Gaetano Dimita 2004